

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
632/2021/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLE CRITICITÀ DEL SISTEMA DEL GAS RIGUARDANTI
L'UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE E L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE
AL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas); con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 553/2021/R/gas);
- il Codice di stoccaggio (di seguito: Codice) della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall’Autorità;
- la comunicazione di Stogit del 16 dicembre 2021, prot. Autorità 47483, del 20 dicembre 2021 (di seguito: comunicazione del 16 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;

- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (GME);
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L), di cui all'RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all'anno t cui si riferisce l'offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l'anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l'Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell'estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell'utente relativi all'applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l'Autorità ha fissato, ai sensi dell'articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- con le deliberazioni 308/2018/R/gas, 234/2019/R/gas, 157/2020/R/gas e 190/2021/R/gas l'Autorità è intervenuta con successive tarature dei parametri alla base del calcolo del prezzo di riserva, che hanno prodotto un progressivo allineamento delle condizioni di offerta con la domanda espressa dal mercato tenendo conto, tra l'altro, della disponibilità, accresciutasi nel tempo, di riferimenti di prezzo *forward* con maggiore profondità per il mercato internazionale del Gnl e la riduzione del divario competitivo presente nell'accesso ai servizi di rigassificazione dovuti ai costi associati alla rigassificazione per gli impianti nazionali rispetto ai terminali europei;
- in sintesi, i criteri di definizione del prezzo di riserva, come da ultimi definiti, prevedono ai fini dell'allocazione di capacità infrannuale che esso sia definito come il maggiore fra:
 - a) un valore attribuibile alla capacità di rigassificazione tenendo conto delle quotazioni rilevanti di Gnl e gas e dei costi da sostenere per l'utilizzo della capacità di rigassificazione che includono i costi per la capacità di trasporto;

- b) un valore di riferimento della capacità di rigassificazione determinato applicando uno sconto crescente con l'approssimarsi della data di consegna del Gnl, ai corrispettivi di capacità di rigassificazione determinati sulla base dei criteri tariffari;
- l'attuale contesto di mercato del gas naturale è caratterizzato da prezzi elevati e volatili, che risultano anche influenzati dalle dinamiche del mercato internazionale del Gnl ed in particolare dalla convenienza del suo approvvigionamento per il mercato interno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- il Codice di Stogit prevede che, in linea con le previsioni del Piano di emergenza, in caso di attivazione dei livelli di allarme ed emergenza il Responsabile del Bilanciamento possa richiedere all'impresa maggiore di stoccaggio la messa a disposizione di capacità di erogazione aggiuntiva ulteriore a quella conferita agli utenti;
- la capacità di erogazione aggiuntiva è offerta agli utenti dello stoccaggio nell'ambito delle procedure di mercato per il conferimento di breve periodo, prioritariamente come "capacità in anticipo" disponibile agli utenti, ai sensi del comma 16.3 del RAST, e per quanto necessario a soddisfare la richiesta del Responsabile del Bilanciamento come prestazione aggiuntiva di Stogit ad un prezzo definito dall'Autorità
- con la deliberazione 553/2021/R/gas, l'Autorità ha rideterminato il prezzo di offerta della capacità di erogazione da stoccaggio aggiuntiva di Stogit di cui al punto 3 della deliberazione 612/2018/R/gas, originariamente recepito al capitolo 19, §2.1 del Codice;
- sono stati riscontrati errori materiali nelle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas conseguenti alla rideterminazione del prezzo di offerta di cui al precedente punto;
- con la comunicazione 16 dicembre 2021, Stogit ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio Codice che costituisce una mera trasposizione delle modifiche alle disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas sopra richiamate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, alla luce dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da tensioni e volatilità dei prezzi, adottare disposizioni volte a limitare gli oneri che incidono sulla convenienza dell'approvvigionamento del Gnl, prevedendo in particolare che non siano applicati alle imprese di rigassificazione e da queste ai propri utenti

i costi, quali i costi per la capacità di trasporto, che il sistema del gas dovrebbe comunque sostenere anche in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione;

- sia opportuno prevedere che le disposizioni di cui al precedente alinea trovino applicazione limitatamente alle capacità di rigassificazione conferite, per il presente periodo invernale, successivamente all'adozione del presente provvedimento e nel solo caso in cui le medesime capacità siano effettivamente utilizzate;
- sia opportuno procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati nella deliberazione 612/2018/R/gas;
- sia quindi opportuno approvare la proposta di modifica del codice di stoccaggio come trasmessa da Stogit S.p.A. con la comunicazione 16 dicembre 2021, in quanto coerente con le disposizioni della deliberazione 612/2018/R/gas, come modificata dalla deliberazione 553/2021/R/gas e dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che, in relazione alle capacità di rigassificazione conferite successivamente all'adozione del presente provvedimento che prevedano la consegna del Gnl entro il 31 marzo e che siano state effettivamente utilizzate, i corrispettivi per il conferimento delle capacità di trasporto applicati alle imprese di rigassificazione e da queste ai propri utenti siano posti pari a zero;
2. di modificare la deliberazione 612/2018/R/gas:
 - a. sostituendo ai punti 3, 4, 5 e 5, lettera b), il numero 18 con il numero 19;
 - b. eliminando al punto 4, le parole “corrispondente alla differenza”;
 - c. sostituendo al punto 4 le parole “riproporzionata” e “riconosciuta” rispettivamente con le parole “riproporzionato” e “riconosciuto”;
3. di approvare la proposta di modifica del codice di stoccaggio trasmessa da Stogit S.p.A. con la comunicazione 16 dicembre 2021 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
4. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di rigassificazione e alla società Stogit;
5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la versione della deliberazione 612/2018/R/gas, risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini